

COMUNE DI TADASUNI - PROVINCIA DI ORISTANO

ALLEGATO A) ALLA DEL. C.C. N. 10, DEL 20/2/2017

## Atto Costitutivo di Associazione

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Ghilarza,  
alla Via Matteotti, angolo Via Santa Lucia, presso

Dinanzi a me Dr. Edoardo Mulas Pellerano, Notaio in Oristano, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano,  
sono comparsi i signori:

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

## Articolo 1

E' costituita, fra i sunnominati enti, associazioni, cittadini ed imprese, un'associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione GAL BARIGADU GUILCER".

I soggetti sottoscrittori del presente atto saranno considerati "fondatori" dell'associazione, così come i soggetti che aderiranno all'associazione medesima entro trenta giorni da oggi.

## Articolo 2

1. L'associazione ha sede legale e operativa a Ghilarza, alla Via Matteotti, angolo Via Santa Lucia. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dei Comuni associati alla "Associazione GAL BARIGADU GUILCER".

### Articolo 3

L'Associazione ha durata sino al giorno 31 dicembre 2037 e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

## Articolo 4

L'associazione si propone gli scopi ed è retta dallo statuto che, sottoscritto come per legge, previa lettura datane da me Notaio ai comparetti, si allega al presente atto sotto la lettera " ".

Su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea degli associati approva altresì uno o più Regolamenti interni dell'associazione.

## Articolo 5

L'associazione è amministrata, per i primi tre esercizi, da un Consiglio Direttivo composto da membri e precisamente dai signori:

I sunnominati signori vengono altresì nominati rispettivamente Presidente e Vice Presidente, ferme restando le competenze previste dall'articolo 20 dello statuto come sopra allegato, anche in caso di rinnovo dell'organo amministrativo antecedente la naturale scadenza del primo mandato.

Gli altri organi elettivi previsti dallo statuto saranno nominati a seguito dell'approvazione dei relativi regolamenti.

#### Articolo 6

Il patrimonio iniziale dell'associazione è pari ad Euro ed è costituito dal versamento di un contributo d'entrata pari a quanto segue:

- 1) per le citate due Unioni di Comuni, Euro 50.000 (cinquantamila) ciascuna;
- 2) per la citata Associazione di categoria, Euro 500 (cinquecento);
- 3) per i citati Comuni, Euro 1.000 (mille) ciascuno;
- 4) per gli altri soggetti persone fisiche o giuridiche nel numero complessivo di n.\_\_\_\_\_, Euro 100 (cento) ciascuno.

Il relativo fondo sarà raccolto e depositato presso un conto corrente dedicato.

#### Articolo 7

Il sunnominato presidente del consiglio direttivo viene delegato al compimento di qualsiasi attività finalizzata al riconoscimento dell'associazione da parte degli organi pubblici a ciò deputati, all'uopo autorizzandolo fin d'ora ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche di cui fosse eventualmente richiesto da detti organi.

#### Articolo 8

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'associazione.

I comparenti delegano i signori:

---

, ad apporre le firme marginali al presente atto ed all'allegato statuto.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, fatto in Ghilarza, ove sopra, che viene firmato alle ore in fine ed a margine degli altri fogli dai comparenti e da me Notaio, previa lettura da me datane ai comparenti i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di fogli, parte manoscritti da me Notaio e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime facciate e righe della fin qui.